

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 956)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1960
(V. Stampato n. 677)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 febbraio 1960*

**Norme sui referendum previsti dagli articoli 75 e 132 della Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo**

TITOLO I

« REFERENDUM »
PER L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI

CAPO I. — RICHIESTA DI « REFERENDUM »

SEZIONE I. — *Iniziativa degli elettori.*

Art. 1.

Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il *referendum* abrogativo, previsto dall'articolo 75 della Costituzione, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, debbono presentarsi alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Contemporaneamente, o in momento successivo, i promotori presentano al cancelliere i fogli sui quali si propongono di raccogliere le firme dei richiedenti il *referendum*.

I fogli debbono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e devono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la prevista dichiarazione della richiesta del *referendum* con le indicazioni prescritte dall'articolo 2.

Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte di cassazione e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dalla presentazione.

Art. 2.

Nei fogli vidimati dal cancelliere si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula « volete che sia abrogata la legge ... » con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma dovrà essere inserita an-

che l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, dovrà essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta la abrogazione.

Art. 3.

La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo 1.

Accanto alle firme debbono essere indicate per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio e del cancelliere è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Alle richieste di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittore, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

Art. 4.

Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrit-

tori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 1. Esso deve essere effettuato da tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazioni o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 5.

Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il *referendum*, composto di tutti i presidenti titolari di sezione della Corte di cassazione e presieduto dal più anziano tra essi.

Art. 6.

L'ufficio centrale per il *referendum* verifica che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme della Costituzione e della legge.

Le richieste di *referendum* vengono esaminate nell'ordine cronologico di presentazione risultante a norma dell'articolo 4, secondo comma.

Entro sessanta giorni dal deposito previsto dall'articolo 4, salvo che sia impegnato nell'esame di precedenti richieste, l'ufficio centrale si pronuncia, con ordinanza, sulla validità della richiesta. Esso contesta entro tale termine ai presentatori le eventuali irregolarità.

Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro cinque giorni, l'ufficio considera valida la richiesta, la ammette e le irregolarità possono essere sanate.

L'ordinanza dell'ufficio centrale che dichiara valida la richiesta è comunicata entro quindici giorni al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presi-

dente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, ai presentatori della richiesta dei 500.000 elettori.

SEZIONE II. — *Iniziativa dei Consigli regionali.*

Art. 7.

Nel caso di richiesta di *referendum* popolare, a norma dell'articolo 1, da parte di non meno di cinque Consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre il quesito e l'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, a sensi dell'articolo 2, l'indicazione dei Consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun Consiglio.

La sottoscrizione dei delegati deve essere autenticata da un notaio.

Art. 8.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, dato a scrutinio segreto, e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 2.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il Consiglio stesso procede, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto, alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della Segreteria del Consiglio che per primo le ha approvate, ai Consigli regionali

di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, di darne notizia al Consiglio che abbia preso l'iniziativa, perchè vi sia dato seguito.

Le Segreterie dei Consigli regionali che abbiano approvato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati, ne danno comunicazione alla Segreteria del Consiglio che ha preso l'iniziativa.

Qualora la deliberazione di richiedere il referendum sia approvata da altri Consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta.

Art. 9.

I delegati di non meno di cinque Consigli regionali che abbiano approvato identica deliberazione, redigono e sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autenticate delle deliberazioni di richiesta del referendum e di nomina dei delegati approvate da ciascun Consiglio regionale.

Del deposito è fatto constare in processo verbale, con le modalità stabilite dal secondo e terzo comma dell'articolo 4. Esso viene peraltro redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun Consiglio regionale.

Art. 10.

Si applica, alle richieste presentate dai Consigli regionali, il disposto dell'articolo 6.

L'ordinanza dell'ufficio centrale che dichiara valida la richiesta è comunicata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e notificata a ciascun delegato presentatore presso il rispettivo Consiglio regionale.

SEZIONE III. — *Disposizione generale.*

Art. 11.

Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore e nell'anno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere.

CAPO II. — INDIZIONE DEL « REFERENDUM ».

Art. 12.

Il Presidente della Corte costituzionale quando abbia ricevuto comunicazione dell'ordinanza di cui agli articoli 6 o 10, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio per una data successiva di non meno di venti e non più di trenta giorni al ricevimento della comunicazione; e nomina il giudice relatore.

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione i delegati o i presentatori o il Governo possono depositare alla Corte memore sull'ammissibilità costituzionale della richiesta di referendum.

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza se la richiesta di referendum sia ammessa, o se essa debba essere respinta a norma dell'articolo 75, secondo comma, della Costituzione, perchè le norme delle quali si chiede l'abrogazione sono disposizioni di leggi tributarie o di bilancio, o di amnistia o di indulto, o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali ovvero perchè la richiesta stessa è, per altra causa costituzionalmente illegittima.

Della sentenza è data comunicazione di ufficio al Presidente della Repubblica ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, e ai delegati o ai presentatori, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro tre mesi

dalla comunicazione della sentenza che lo abbia ammesso, di cui all'articolo 12.

La data di effettuazione del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione.

Art. 14.

Non può essere indetto *referendum* per una data che disti meno di un anno dalla scadenza di una delle due Camere o dalla data nella quale si è svolta l'elezione di una delle due Camere.

In una medesima convocazione di elettori non possono svolgersi più di due *referendum*. Gli altri *referendum*, eventualmente richiesti per l'abrogazione di altre leggi, sono rinviati alle successive convocazioni, stabilendosi un ordine di precedenza corrispondente alla data del verbale di deposito, di cui al secondo comma dell'articolo 4.

Qualora siano richiesti due *referendum* per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del *referendum* può essere ritardata fino a sei mesi oltre il termine previsto dall'articolo 13, se per altro *referendum* sia stata emessa l'ordinanza prevista dal terzo comma dell'articolo 6 o dal secondo comma dell'articolo 10.

CAPO III. — SVOLGIMENTO

DEL « REFERENDUM ».

Art. 15.

La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Art. 16.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il *referendum* e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Art. 17.

L'ufficio elettorale di sezione è composto di un presidente e di cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Art. 18.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Nel caso che il *referendum* debba svolgersi per l'abrogazione di due leggi o parti di esse, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta, e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 19.

Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia è costituito l'Ufficio provinciale per il *referendum*, con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presi-

dente entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Sono nominati, eventualmente, anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella provincia stessa, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli Uffici elettorali di sezione e ai documenti annessi, uno viene trasmesso alla Prefettura della provincia, ed uno ai delegati o ai presentatori della richiesta di *referendum*.

CAPO IV. — PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO.

Art. 20.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale delle Corti di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal Primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamen-

te ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici provinciali per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro di grazia e giustizia.

Art. 21.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il *referendum* o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 20, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 22.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del *referendum*.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e inserito nella *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti* della Repubblica Italiana.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 23.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario alla abrogazione, ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministro di grazia e giustizia e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o singole disposizioni di essi,

prima che siano fatte le elezioni di una delle due Camere e in ogni caso non prima di tre anni.

Art. 24.

Le operazioni di *referendum* non possono avere più corso se, prima della data dello svolgimento del *referendum*, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il *referendum* si riferisce, siano stati abrogati.

TITOLO II.

« REFERENDUM » PER LA MODIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE REGIONI

Art. 25.

I quesiti da sottoporre a *referendum*, a norma dell'articolo 132 della Costituzione, per la fusione di Regioni esistenti o per la creazione di nuove Regioni o per il distacco da una Regione e l'aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni devono essere espressi, rispettivamente, con la formula: « Volete che la Regione sia fusa con la Regione per costituire insieme una unica Regione? »; oppure: « Volete che il territorio delle province (o dei comuni sia separato dalla Regione (o dalle Regioni) per formare Regione a sè stante? »; oppure: « Volete che il territorio della provincia (o delle province) sia separato dalla Regione per entrare a far parte integrante della Regione? »; oppure; « Volete che il territorio del comune (o dei comuni) sia separato dalla Regione per entrare a far parte integrante della Regione? », e la indicazione delle Regioni, delle province e dei comuni di cui trattasi; può pure essere inserita l'indicazione del nome della nuova Regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione.

La richiesta del *referendum* per la fusione di Regioni esistenti o per la creazione di

nuove Regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nella sostanza, di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva della Regione o delle Regioni interessate e che sarebbero comprese nella modificazione.

La richiesta del *referendum* per il distacco da una Regione e la aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nella sostanza, rispettivamente dei Consigli provinciali o dei Consigli comunali delle province e dei comuni compresi nella modificazione.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, concernenti il medesimo *referendum*, debbono recare la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso supplente agli effetti del seguente settimo comma, nonchè la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a *referendum*.

La richiesta di *referendum*, corredata della documentazione anzidetta, deve essere depositato alla cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati di cui al comma precedente, il quale elegge domicilio in Roma.

Il presidente della Corte di cassazione costituisce, a termini dell'articolo 5, l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare, il quale verifica la regolarità degli atti e, per i *referendum* di cui al secondo comma, accerta che sia raggiunto il numero minimo prescritto dei Consigli comunali richiedenti.

In caso positivo, ne dà atto con ordinanza, che viene immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno, nonchè ai delegati di cui al quarto comma. Ai fini del raggiungimento del numero minimo prescritto di Consigli comunali richiedenti, l'Ufficio tiene conto di tutte le deliberazioni pervenute entro tre mesi dal giorno nel quale è depositata la prima.

In caso negativo, l'Ufficio dà parimenti atto del mancato raggiungimento del numero minimo, con propria ordinanza, che viene affissa all'albo della Corte di cassazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Le relative richieste perdono efficacia.

Art. 26.

Il *referendum* è indetto, con decreto del Presidente della Repubblica, nel territorio della Regione o delle Regioni interessate alla modificazione proposta, entro tre mesi dalla ordinanza di cui al settimo comma dell'articolo precedente. Partecipano alla votazione per il *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, dei comuni compresi nel territorio anzidetto.

Per la determinazione della data di effettuazione del *referendum* e per il caso di contemporaneità di più *referendum* valgono le norme degli articoli 13 e 14.

Per la votazione e lo scrutinio valgono, in quanto applicabili, le norme del capo III del titolo I.

Art. 27.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del *referendum* in tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e nel problema il risultato, osservando, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 20.

La proposta sottoposta a *referendum* è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni nei quali è stato indetto il *referendum*; altrimenti è dichiarata respinta.

Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il *referendum* è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali e agli atti relativi, trasmessi dagli Uffici provinciali del *referendum*. Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai Presidenti delle Regioni interessate; e del risultato del *referendum* è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri.

Qualora la proposta non sia approvata, non può essere rinnovata prima che siano decorsi tre anni.

TITOLO III.

INIZIATIVA DEL POPOLO
NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 28.

La proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed ultimo comma dell'articolo 36 della legge anzidetta.

Art. 29.

La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni dell'articolo 3.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimato dal cancelliere di una Corte di appello e sensi dell'articolo 1. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre quattro mesi prima della presentazione della proposta.

Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme in modo che non possa esserne distaccato e da vidimarsi contemporaneamente a quello.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Alle operazioni voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, i rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento, o dei promotori del *referendum*.

Art. 31.

Le disposizioni penali contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, di cui alla presente legge, o voti o astensioni di

voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei titoli I e II della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

Art. 32.

Alla propaganda elettorale relativa allo svolgimento dei *referendum* previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212. Le facoltà riconosciute da dette disposizioni ai partiti o gruppi politici si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento e ai promotori del *referendum*.

Art. 33.

Le spese per lo svolgimento delle operazioni di cui al titolo I della presente legge, sono a carico dello Stato; quelle relative alle operazioni di cui al titolo II sono a carico degli Enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonché quella per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.

TABELLA A

(Scheda di votazione per il referendum previsto dagli articoli 75 e 132 della Costituzione)

REFERENDUM POPOLARE

per _____

Volete che _____

?

<p>(art. 3)</p> <p>SI</p>		<p>NO</p> <p>(art. 3)</p>
----------------------------------	--	----------------------------------

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

(Retro della scheda di cui alla tabella A)

REFERENDUM POPOLARE

.....
(Data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....
Timbro